

STATUTO

FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SONDRIO SO VIA MERIGGIO 4

Numero REA: SO - 42667

Codice fiscale: 00605190149

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

.....ALLEGATO "A" AL N. 117733/44335.....

.....**STATUTO**.....

.....**TITOLO I**.....

.....**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO -**.....

.....**MUTUALITA'**.....

Articolo 1 - Denominazione.....

E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 con la denominazione: "FORME Società cooperativa sociale".

Articolo 2 - Sede.....

La Cooperativa ha sede in Sondrio.

Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, in tutto il territorio italiano e può altresì essere trasferita la sede della società nell'ambito del territorio Comunale.

Articolo 3 - Durata.....

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2090.

Articolo 4 - Scopo.....

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate e a rischio di emarginazione. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa si impegna a dare continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con il socio, all'atto dell'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 Cod. Civ., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare

gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa può operare anche con terzi.

Articolo 5 - Oggetto

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa può svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata attraverso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- gestione di Residenza Sanitaria Assistenziale R.S.A.;
- servizi e centri di riabilitazione;
- progettazione, organizzazione e gestione di servizi terapeutico-riabilitativi, di accoglienza, di animazione, di assistenza, di cura e reinserimento sociale, educativi, socio-sanitari, rivolti alla persona, in particolare nell'ambito dei minori, dei disabili anche psichici, degli anziani, degli immigrati, dei detenuti ed ex detenuti, delle famiglie in genere, a carattere continuativo, residenziale, semiresidenziale o di assistenza domiciliare, anche per conto di privati o di enti pubblici;
- attività didattica, ludica ed educativa nei confronti di:
minori,/persone svantaggiate per condizione sociale, economica o a rischio di emarginazione,/portatori di handicap psicofisici;
- organizzazione e gestione di scuole per l'infanzia o asili nidi;
- progettazione, organizzazione e gestione di iniziative di turismo sociale sostenibile;
- attivazione di progetti mirati alla cooperazione internazionale;
- gestione di servizi di orientamento e formazione rivolti a soci e a terzi;
- realizzazione di un centro studi attinente alle problematiche sociali;
- gestione di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- gestione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- promozione e realizzazione di iniziative formative, informative e divulgative volte alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché all'educazione cooperativistica, anche con il contributo degli enti pubblici e privati in genere e di singoli;
- progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari a

privati, imprese, enti pubblici, nonché di servizi sanitari, anche attraverso l'organizzazione e gestione di centri di medicina polispecialistica, di centri odontoiatrici, di centri della salute, quest'ultimi per la promozione del benessere della persona, di servizi di assistenza all'attività medica, infermieristica, sanitaria-tutelare a carattere domiciliare, oppure realizzata all'interno di centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;.....

- progettazione, organizzazione e gestione di progetti e attività volti a tutelare il patrimonio culturale, a valorizzare beni culturali, a promuovere e sostenere lo sviluppo di interventi, di attività culturali e creative, di pratiche e di luoghi di cultura e aggregazione, capaci di generare coesione sociale;.....

- promozione e realizzazione di percorsi educativi, formativi, di cura e reinserimento sociale, anche per l'avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso la gestione di attività laboratoriali, officine creative, esperienze di tirocinio e/o stage, spazi di incontro, confronto e scambio e la promozione di attività imprenditoriali e non imprenditoriali;.....

- organizzazione e gestione di strutture e/o centri di ospitalità ed accoglienza temporanea per persone in difficoltà;.....

- promozione e realizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della solidarietà;.....

- progettazione, organizzazione e gestione di progetti e attività volti a tutelare l'ambiente, l'ecosistema e il territorio in generale attraverso la valorizzazione dello stesso e delle sue risorse;.....

- progettazione, organizzazione e gestione di progetti e attività volti a promuovere e sostenere esperienze di housing sociale, attraverso la realizzazione e gestione di spazi dedicati, la fornitura di servizi educativi, assistenziali, di supporto ad altri soggetti pubblici e privati, la valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e la promozione di percorsi e dispositivi di supporto al disagio abitativo a soggetti singoli e organizzati, realizzati direttamente e/o in collaborazione con soggetti privati, pubblici o altri soggetti del terzo settore;.....

- progettazione, organizzazione e gestione di progetti e attività volti a promuovere e valorizzare la pratica sportiva con lo scopo di creare coesione sociale e prevenire forme di disagio e di esclusione sociale anche attraverso la gestione di strutture e attività sportive/ricreative, l'offerta di servizi educativi, assistenziali, riabilitativi, formativi, anche in collaborazione con soggetti privati, pubblici o altri soggetti del terzo settore.....

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, potrà applicare tecnologie innovative, anche di propria realizzazione, laddove ciò risulti funzionale al miglior raggiungimento degli scopi sociali e inoltre potrà svolgere attività produttive di beni a condizione che le stesse abbiano carattere di marginalità e abbiano valenza terapeutica, riabilitativa ed educativa. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia diretta-

mente che indirettamente, attinenti ai medesimi.....
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.....
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.....

Articolo 6 - Mutualità prevalente.....

La cooperativa rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381. Pertanto ai sensi dell'art. 111-septies delle "Disposizioni di attuazione del codice civile", indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513, la cooperativa deve intendersi "a mutualità prevalente"......
La cooperativa, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:.....
a. non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;.....
b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;.....
c. non potrà distribuire le riserve tra i soci cooperatori;.....
d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.....

TITOLO II.....

SOCI.....

Articolo 7 - Requisiti dei soci.....

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.....
Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.....
Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non

concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.....
Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendano perseguire gli scopi sociali. I soci lavoratori e volontari devono possedere, con riferimento alle mansioni e attività che dovranno svolgere nell'ambito della cooperativa, adeguata professionalità, precedenti esperienze, lavorative o volontaristiche, ovvero essere parenti o affini di utenti della cooperativa.....

Il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.....

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi chiaramente contrastanti con quelli della Cooperativa.....

Non può essere socio chi esercita in proprio imprese che, per oggetto, luogo, utenza, committenza, è in concorrenza con quella della cooperativa.....

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare del capitale sottoscritto.....

Articolo 8 - Categorie di soci.....

Sono previste le seguenti categorie di soci:.....

a) Soci operatori. Persone fisiche che partecipano concretamente alle iniziative della Cooperativa per il perseguimento dello scopo sociale. Alla categoria appartengono:.....

- i soci volontari, che prestano gratuitamente la loro attività. Agli stessi non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, salvo le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Agli stessi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti nell'apposito regolamento;.....

- i soci lavoratori, che esercitano un'attività retribuita nell'ambito del lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione;.....

- i soci fruitori, che fruiscono dei servizi derivanti dall'attività che la cooperativa svolge per la realizzazione dello scopo sociale.....

b) Soci finanziatori. Persone fisiche o giuridiche che partecipano agli scopi della cooperativa con apporto di capitali. Alla categoria appartengono:.....

- i soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo sviluppo tecnologico previsto dall'art. 5 dello Statuto sociale;.....

- i soci sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritti patrimoniali e amministrativi, emessi dalla cooperativa.....

Ciascuno di essi è iscritto nell'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. La sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi da parte dei soci operatori non comporta mai il cambiamento della categoria di appartenenza.....

Articolo 9 - Procedura di ammissione.....

Coloro che intendano diventare soci devono presentare domanda al

Consiglio di Amministrazione della società.....
Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:.....
a) cognome, nome, luogo, data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata, codice fiscale;.....
b) indicazione della quota di capitale sottoscritta;.....
c) dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale;.....
d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;.....
e) impegno di versare la quota di capitale sociale sottoscritta e l'eventuale soprapprezzo;.....
f) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto;.....
g) il tipo di rapporto che intende instaurare con la cooperativa in relazione allo scopo sociale e alle attività esercitate da quest'ultima;.....
h) l'indirizzo anagrafico, l'indirizzo di posta elettronica dove inviare tutte le comunicazioni dirette al socio, compresi gli avvisi di convocazione delle assemblee.....
Trattandosi di enti pubblici, privati o collettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante oppure dal Presidente pro-tempore dell'Associazione e deve contenere:.....
a) denominazione o ragione sociale e sede;.....
b) indicazione della quota di capitale sottoscritta;.....
c) dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale;.....
d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;.....
e) impegno di versare la quota di capitale sociale sottoscritta e l'eventuale soprapprezzo;.....
f) generalità del rappresentante legale;.....
g) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto;.....
h) il tipo di rapporto che intende instaurare con la cooperativa in relazione allo scopo sociale e le attività esercitate da quest'ultima;.....
i) l'indirizzo anagrafico, l'indirizzo di posta elettronica dove inviare tutte le comunicazioni dirette al socio, compresi gli avvisi di convocazione delle assemblee.....
Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.....
Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda potendo richiedere ulteriore documentazione ovvero convocare il richiedente per maggiori informazioni sulle motivazioni indicate. La delibera di ammissione diventa operativa dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti, e nella stessa data si provvede all'iscrizione nel libro soci. Il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di comunicare l'eventuale rifiuto precisandone i motivi. Nel libro soci sono altresì trascritti i recapiti, che ciascun socio dichiara idonei, ai fini delle comunicazioni che la società invierà al socio stesso.....

Articolo 10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sottoscritta secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento approvato dalla Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) a comunicare le variazioni dei recapiti ritenuti idonei per le comunicazioni sociali.

Articolo 11 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Nel caso di perdita della qualità di socio il valore delle azioni da rimborsare al socio, o agli aventi diritto, è pari al suo valore nominale ridotta in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale.

Lo scioglimento del rapporto sociale, determina la risoluzione dei rapporti mutualistici e sociali con effetto dalla data di delibera del Consiglio che ne accoglie il recesso ovvero ne determina l'esclusione.

Il pagamento è eseguito entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto.

Articolo 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 Cod. Civ.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effe-

to del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.....

Articolo 13 - Esclusione del socio.....

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2531 e 2533 C.C., il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:.....

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;.....

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;.....

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;.....

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;.....

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;.....

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 4 (quattro) Assemblee consecutive;.....

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.....

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.....

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.....

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.....

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.....

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del

provvedimento di esclusione.

Articolo 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11, oppure che uno di essi succeda nella posizione sociale del de cuius. In tal caso il designato diventa socio a condizione che possieda i prescritti requisiti per l'ammissione e che la designazione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, al quale deve essere presentata richiesta entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma, Cod. Civ. nei confronti di ciascuno dei successori.

Articolo 15 - Comunicazioni al socio

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 9, 12 e 13 devono essere comunicate, a mezzo lettera raccomandata, pec, all'interessato.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - STRUMENTI FINANZIARI -

OBBLIGAZIONI

Articolo 16 - Capitale sociale

Il capitale sociale è costituito:

- a) dai conferimenti dei soci operatori rappresentati da un numero illimitato di azioni ciascuna del valore minimo di euro 25,00;
- b) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 100,00. Le azioni dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.

Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale ecceda il limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni.

Le azioni sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia.

Le azioni dei soci operatori non possono essere cedute senza il consenso dell'organo amministrativo. Per i termini e le modalità di trasferimento si applica l'art. 2530 del codice civile.

Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili a condizione che il socio acquirente abbia i requisiti e si impegni al rispetto degli obblighi di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 10.

Le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e perciò la legittimazione dei diritti amministrativi e patrimoniali discende dall'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 17 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie tutte indivisibili tra i soci operatori;

c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.....

Articolo 18 - Strumenti finanziari.....

La cooperativa può emettere, a norma dell'art. 2526 c.c., strumenti finanziari, rappresentate da azioni nominative, che attribuiscono sia diritti patrimoniali sia diritti amministrativi. I possessori di strumenti finanziari possono eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo.....

Tra gli strumenti finanziari, si comprendono le azioni emesse per la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.....

L'assemblea ordinaria dei soci regola l'emissione degli strumenti finanziari, caratteristiche e ammontare delle azioni.....

Articolo 19 - Obbligazioni.....

L'emissione di prestiti obbligazionari secondo le norme dettate dagli articoli da 2410 a 2420 C.C., è deliberata dall'assemblea con verbale redatto da notaio.....

TITOLO IV.....

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI.....

AMMINISTRATORI - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RISTORNI.....

Articolo 20 - Esercizio sociale.....

L'esercizio sociale va dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.....

Articolo 21 - Bilancio.....

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa, ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.....

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art. 2428 c.c. deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a favore delle persone svantaggiate alle quali rivolge la propria attività, dei soci, di altre persone non socie e della comunità tutta.....

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente; deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.....

Articolo 22 - Trasmissione e deposito del bilancio nella sede.....

Il bilancio, e la relazione degli amministratori, devono essere trasmessi al collegio sindacale, se nominato, e al soggetto incaricato del controllo contabile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.....

Il bilancio con le relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e/o del soggetto incaricato del controllo contabile, deve restare depositato nella sede della società durante i quindici giorni precedenti la data dell'assemblea che deve discuterlo. I soci possono prenderne visione.....

Articolo 23 - Destinazione del risultato d'esercizio.....

L'assemblea che approva il bilancio dispone altresì sulla destinazione degli utili come segue:.....

a) il trenta per cento degli utili netti annuali è destinato al fondo di riserva legale indivisibile;.....

b) il tre per cento, o la diversa misura stabilita dalla legge, è devoluto ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 della legge 59/1992;.....

c) il rimanente, se non distribuito a titolo di dividendo o di remunerazione degli strumenti finanziari entro i limiti fissati per il rispetto dei requisiti mutualistici, ovvero a eventuale rivalutazione del capitale sociale, è destinato a riserva indivisibile.

Articolo 24 - Ristorni.....

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni direttamente afferenti gli scambi mutualistici intercorsi, possono riguardare esclusivamente eccedenze economiche risultanti dall'attività mutualistica, rapportate al minore importo tra:.....

- il risultato netto d'esercizio prima dell'imputazione dei ristorni stessi;

- la somma algebrica delle voci:.....

= "Differenza tra valore della produzione (A) e costi della produzione (B)";.....

= "Proventi e oneri finanziari (C)";.....

= "Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)"......

In ogni caso la quota di ristorni imputata non potrà determinare un risultato d'esercizio negativo.

L'organo di amministrazione ne determina l'ammontare iscrivendolo nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci e indica nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione i criteri che hanno portato alla quantificazione dei ristorni, ovvero le motivazioni della mancata imputazione.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni determina, tra le seguenti, la forma di attribuzione:.....

- liquidazione diretta, immediata o rateizzata;.....

- aumento gratuito del capitale mediante assegnazione di nuove azioni;.....

- offerta di obbligazioni di nuova emissione;.....

- offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

La ripartizione del ristorno ai soci, da effettuare proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, sarà eseguita secondo i seguenti criteri:.....

- per i soci lavoratori con riferimento alle ore effettivamente lavorate ed al salario lordo di ciascun socio, considerando altresì, anche disgiuntamente, eventuali provvedimenti disciplinari, la partecipazione alle proposte della cooperativa, all'attività di formazione e aggiornamento. L'entità del ristorno non potrà superare il trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi;.....

- per i soci fruitori in base al rapporto tra "le ore di utilizzo del servizio di ciascuno" e "le ore complessive erogate ai soci". Per i soci utenti ospitati presso strutture residenziali, si considera un ammontare massimo convenzionale di otto ore giornaliere.

Con regolamenti, approvati dall'assemblea con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, potranno essere definiti in dettaglio ulteriori criteri per la determinazione dei ristorni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 25 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci se ricorrono i presupposti di cui all'art. 2543 del codice civile;
- d) il revisore contabile, ovvero la società di revisione, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

Articolo 26 - Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio d'esercizio col relativo conto economico e la relazione degli Amministratori;
- b) approva il bilancio sociale;
- c) nomina e revoca gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, determinandone, per l'intera durata del mandato, il compenso comprensivo anche del corrispettivo dovuto per particolari cariche. Il compenso, se non indicato nella delibera di nomina, può essere stabilito dall'assemblea che approva il bilancio ed è determinato per la residua durata del mandato;
- d) quando previsto nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, determinandone altresì il compenso;
- e) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico;
- f) approva, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente statuto e quelli che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- m) delibera l'emissione di obbligazioni;
- n) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 13.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua

competenza.....

Articolo 27 - Convocazione dell'assemblea.....

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.....

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.....

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta in Italia e non all'estero.....

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci attraverso uno o più dei seguenti modi:.....

- pubblicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui quotidiani "Il Giorno" o "La Provincia di Sondrio";.....

- mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero messaggio di posta elettronica, con attestazione di avvenuta ricezione a tutti i soci garantendone l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea;.....

- consegna a mano dell'avviso di convocazione e controfirmato per ricevuta dal destinatario, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.....

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza degli amministratori e, se costituito, dei membri dell'organo di controllo.....

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori, quando tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ne fanno espressa richiesta indicando gli argomenti da trattare. L'assemblea deve tenersi entro 30 giorni da quando è pervenuta la richiesta.....

Articolo 28 - Validità dell'assemblea e quorum deliberativi.....

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.....

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.....

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.....

Articolo 29 - Partecipazione, rappresentanza e diritto di voto.....

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da al-

meno novanta giorni nel libro dei soci.....

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota o il numero delle azioni sottoscritte.....

Ai soci finanziatori, qualunque sia il numero dei presenti, è attribuito al massimo un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.....

Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.....

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio e nessuno di questi può rappresentare più di due soci. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo.....

Articolo 30 - Presidenza dell'assemblea.....

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno cinque soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla.....

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.....

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario ed eventualmente di due scrutatori.....

Il Segretario può essere anche una persona non socia.....

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.....

Articolo 31 - Consiglio di amministrazione.....

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 11 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed un Vice Presidente.....

Possono essere eletti amministratori della società anche persone non socie; in ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci operatori. Ai soci finanziatori è attribuito il diritto di eleggere fino a un terzo degli amministratori.....

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili senza limite di mandati nel rispetto delle disposizioni di legge.....

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio.....

Gli amministratori non possono assumere analoghi incarichi in altre società che per oggetto, luogo, utenza, committenza, siano in con-

correnza con la cooperativa.....
Gli Amministratori sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea,
previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.....

Articolo 32 - Convocazione, validità e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.....

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.....

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi.....

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.....

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice-presidente, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti. I presenti nominano il segretario.....

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.....

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.....

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.....

Articolo 33 - Poteri di amministrazione.....

L'organo amministrativo ha i più ampi e illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quanto riservato alla competenza dell'assemblea, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. A norma dell'art. 2364, comma 1, il consiglio di amministrazione deve richiedere espressa autorizzazione all'assemblea dei soci, ferma restando in ogni caso la loro responsabilità, per il compimento dei seguenti atti:.....
- partecipazione della Cooperativa ad altri enti, società e cooperative;
- sugli impegni di finanziamento e sviluppo di cooperative, enti e società.....

Articolo 34 - Delega amministratori e comitato esecutivo.....

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Si applica l'art. 2381 del codice civile.....

Articolo 35 - Rappresentanza legale.....

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, e in sua assenza o impedimento, al Vice - Presidente. Dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.....

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori o a procuratori ad negotia e speciali la rappresentan-

za della società da esercitarsi sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 36 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, allorché obbligatorio ai sensi di legge e se comunque nominato dall'assemblea si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 37 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Articolo 38 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39:

- tutte le controversie tra i soci o tra i soci e la cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La presente clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci.

Articolo 39 - Procedimento arbitrale

Gli arbitri sono in numero di:

- uno per le controversie di valore fino a 50.000,00 (cinquantamila) euro. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato;
- tre per le controversie di valore superiore ovvero quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa da Confcooperative, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda entro il suddetto termine, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs 5/2003 i soci pos-

sono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.....

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione del collegio arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.....

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.....

Articolo 40 - Esecuzione della decisione.....

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.....

TITOLO VII.....

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI.....

Articolo 41 - Scioglimento e nomina liquidatori.....

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.....

Articolo 42 - Adesione della cooperativa a organismi associativi.....

La Cooperativa può aderire ad associazioni di categoria, organismi associativi, federazioni della cooperazione.....

Articolo 43 - Regolamenti.....

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.....

Articolo 44 - Norme applicabili.....

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le specifiche disposizioni del codice civile nonché le leggi speciali in materia.....

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2519 del codice civile, alla cooperativa, si applicano le disposizioni sulla società per azioni.....

F.to Valente Anselmo Luigi

Pomi Paolo

Giandomenico Schiantarelli L.S.